



IL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA MANUALE PER IL CITTADINO E PER GLI OPERATORI

AGGIORNATO AL 2 SETTEMBRE 2016

COMPLETO DEL MODULO DI DOMANDA



GG

IL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA

CHE COS'È E COME FUNZIONA

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede **l'erogazione di un sussidio economico** alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è **subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa**.

Il **progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune**, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. **Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini**, che vengono individuati sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

Il SIA nel 2016 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ **requisiti familiari:** presenza di almeno un componente di minore età o di un figlio disabile, ovvero donna in stato di gravidanza accertata
- ✓ **requisiti economici:** ISEE inferiore ai 3.000 euro
- ✓ **valutazione del bisogno:** da effettuare mediante una scala di valutazione multidimensionale che tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa, in base alla quale il nucleo familiare richiedente deve ottenere un punteggio uguale o superiore a 45.

I requisiti di accesso saranno verificati sulla base dell'ISEE in corso di validità.

Per accedere al SIA è inoltre necessario che nessun componente il nucleo sia già beneficiario della NASPI, dell'ASDI, o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o della carta acquisti sperimentale; che non riceva già trattamenti superiori a 600 euro mensili; che non abbia acquistato un'automobile nuova (immatricolata negli ultimi 12 mesi) o che non possieda un'automobile di cilindrata superiore a 1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati negli ultimi 36 mesi.

Il sostegno economico verrà erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità.

Dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, incremento del Bonus bebé). Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall'effettiva richiesta dell'assegno.

Per approfondimenti:

www.lavoro.gov.it www.inps.it

Decreto 26 maggio 2016

DOMANDA DI SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA

Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il richiedente, consapevole che:

- i requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del beneficio, pena la cessazione dello stesso;
- l'erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto e in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario;
- i Comuni possono stabilire la revoca o l'esclusione del beneficio nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato

DICHIARA QUANTO SEGUE

QUADRO A

DATI DEL RICHIEDENTE/ TITOLARE DELLA CARTA DI PAGAMENTO

Cognome *(per le donne indicare il cognome da nubile)*

Nome

Codice Fiscale (*)

() Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate*

Data di nascita

Sesso (M o F)

Stato di cittadinanza

Comune di nascita

Provincia nascita

Stato di nascita

Indirizzo di residenza

Comune di residenza

Prov.

CAP

Documento di riconoscimento:

Tipo

Numero

Rilasciato da

Ente

Località

Data

Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall'indirizzo di residenza)

Indirizzo

Comune

Prov.

CAP

ULTERIORI DATI PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI <i>(non obbligatori)</i>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p>Recapito telefonico (*) Indirizzo e-mail</p> <p>(*) eventuali comunicazioni verranno inviate al numero indicato (nel caso in cui venga inserito un numero di cellulare verrà inviato un SMS ad ogni accredito bimestrale; il servizio è gratuito)</p>
QUADRO B REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA	<p>RESIDENZA</p> <p><input type="checkbox"/> Residente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda <i>(la residenza in Italia è inoltre richiesta per l'intera durata del beneficio)</i></p> <p>CITTADINANZA <i>(selezionare una delle voci sottoindicate)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Cittadino italiano</p> <p><input type="checkbox"/> Cittadino comunitario</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente <i>indicare gli estremi del documento:</i></p> <p>numero del permesso _____ data di rilascio _____</p> <p>eventuale data di scadenza _____</p> <p>questura che ha rilasciato il permesso</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo <i>indicare gli estremi del documento:</i></p> <p>numero del permesso _____ data di rilascio _____</p> <p>questura che ha rilasciato il permesso</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)</p>
QUADRO C REQUISITI FAMILIARI	<p>Nel proprio nucleo familiare è presente: <i>(barrare una o più caselle)</i></p> <p><input type="checkbox"/> un componente di età inferiore ad anni 18</p> <p><input type="checkbox"/> una persona con disabilità e almeno un suo genitore</p> <p><input type="checkbox"/> una donna in stato di gravidanza accertata con data presunta del parto _____, come da documentazione medica attestante lo stato di gravidanza rilasciata da una struttura pubblica (nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto)</p>
QUADRO D REQUISITI ECONOMICI	<ul style="list-style-type: none"> • il proprio nucleo familiare è in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore ISEE di importo inferiore o uguale ad euro 3.000,00 <ul style="list-style-type: none"> ▪ se nel nucleo è presente componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni ▪ in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario ▪ in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest'ultimo ▪ l'INPS non procederà alla valutazione della presente domanda in assenza di un'attestazione ISEE in corso di validità

(segue quadro D)	<p>Inoltre (<i>barrare le caselle interessate</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nel caso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, al momento della presentazione della richiesta, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il valore complessivo dei medesimi trattamenti è inferiore a 600,00 euro; <input type="checkbox"/> nessun componente il nucleo familiare è in possesso di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta; <input type="checkbox"/> nessun componente il Nucleo Familiare è in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti.
------------------	--

QUADRO E ALTRI REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nessun componente il nucleo familiare è beneficiario di NASPI o di ASDI (D.Lgs. 22/2015), ovvero di carta acquisti sperimentale o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria
-------------------------------------	---

Per accedere al beneficio, il nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della richiesta, dovrà ottenere un punteggio relativo alla **valutazione multidimensionale del bisogno, uguale o superiore a 45 punti**, sulla base dei criteri di cui alla tabella di seguito riportata:

<p>QUADRO F</p> <p>VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL BISOGNO</p> <p>1) Requisiti valutati sulla base della dichiarazione ai fini ISEE (DSU) in corso di validità.</p> <p><i>In assenza di ISEE in corso di validità la domanda non potrà essere accolta. Il possesso di un ISEE in corso di validità è anche condizione necessaria per il mantenimento del beneficio.</i></p>	Carichi familiari	Valore massimo	Note	
	Nucleo familiare con 2 figli di età inferiore a 18 anni	10 punti		
	Nucleo familiare con 3 figli di età inferiore a 18 anni	20 punti		
	Nucleo familiare con 4 o più figli di età inferiore a 18 anni	25 punti		
	Nucleo familiare in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi	5 punti		
	Nucleo familiare composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni	25 punti	A tal fine vigono le medesime regole utilizzate ai fini ISEE (Quadro A della Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU)	
	Nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave	5 punti	A tal fine vigono le medesime regole utilizzate ai fini ISEE (Quadro FC7 della Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU)	
	Nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di non autosufficienza	10 punti		
	Condizione economica	Valore massimo	Note	
	Al valore massimo (25 punti) si sottrae il valore dell'ISEE precedentemente diviso per 120	25 punti	<p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con ISEE = 0 → 25 punti ▪ con ISEE = 2400 → $25 - \frac{2400}{120} = 5$ punti ▪ con ISEE = 3000 → non vi sono punti aggiuntivi 	

QUADRO G ALTRE CONDIZIONI 1) <i>Condizione lavorativa, ai fini della Valutazione multidimensionale del bisogno</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Condizione lavorativa</th> <th>Valore</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <i>(Barrare se si verifica la condizione)</i> <input type="checkbox"/> Nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, avendo dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. </td> <td>10 punti</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Condizione lavorativa	Valore	Note	<i>(Barrare se si verifica la condizione)</i> <input type="checkbox"/> Nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, avendo dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.	10 punti	
	Condizione lavorativa	Valore	Note				
<i>(Barrare se si verifica la condizione)</i> <input type="checkbox"/> Nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, avendo dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.	10 punti						
2) Eventuale condizione di nucleo familiare numeroso	<i>(Barrare se si verifica la condizione)</i> <input type="checkbox"/> nel proprio nucleo familiare sono presenti 3 o più figli, di uno stesso genitore, di età inferiore a 18 anni <i>(Per verificare il diritto all'assegno nucleo con almeno tre figli minori)</i>						
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire al progetto personalizzato di presa in carico predisposto dal Comune di residenza , volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale.							
QUADRO H CONDIZIONI NECESSARIE PER GODERE DEL BENEFICIO	Il richiedente prende atto che: <ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una dichiarazione ISEE aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, il beneficio decade dal Bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo; ▪ in caso di variazione della situazione lavorativa i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque secondo le modalità di cui agli articoli 9, comma 2 e 10 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; le medesime comunicazioni sono necessarie all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio; ▪ l'adesione al progetto, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del contributo economico relativo al 1° bimestre, rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio <i>(con riferimento alle richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti possono riguardare una quota, comunque non inferiore al 50 per cento, dei Nuclei Familiari Beneficiari, e possono essere predisposti entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre);</i> ▪ il progetto richiederà ai componenti il nucleo familiare l'impegno a svolgere specifiche attività con riferimento alle seguenti aree: <ol style="list-style-type: none"> a. frequenza di contatti con i competenti servizi sociali del Comune responsabili del progetto; di norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell'ufficio; i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato; b. atti di ricerca attiva di lavoro; c. adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro; d. frequenza e impegno scolastico; e. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute; 						

(segue quadro H)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario e nei casi stabiliti con proprio provvedimento, i Comuni possono stabilire la revoca o l'esclusione del beneficio; ▪ nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell'erogazione, il beneficio cesserà. <p><input type="checkbox"/> Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro H</p>
------------------	--

QUADRO I SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE	<p>Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.</p> <p>Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; ▪ la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere; ▪ l'acquisizione delle domande e l'accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso di esaurimento delle risorse disponibili; ▪ ove richiesto, dovrà compilare l'apposito questionario distribuito dal Comune di residenza all'avvio e al termine della sperimentazione, in riferimento al quale vi è l'obbligo di risposta ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari; ▪ in caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. <p>Luogo _____ Data _____ Firma _____</p>
--	--


Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di residenza, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, informano che i dati conferiti, anche con autocertificazione, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione della Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), che altrimenti non potrebbe essere attribuita. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte, oltre che del titolare del trattamento, dell'INPS e del Gestore del servizio espressamente individuato, da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonché degli incaricati del trattamento. I diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi all'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciriaco De Mita 21, Roma (numero telefonico gratuito 803.164).

Informativa

1. Nei casi in cui il Comune di residenza non invii le informazioni relative ai progetti di presa in carico intrapresi, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre e le informazioni relative all'attuazione dei progetti medesimi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 4° bimestre, l'INPS provvederà a sospendere i successivi accrediti per i soggetti interessati al progetto.
2. In sede di prima applicazione, con riferimento alle richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti personalizzati di presa in carico possono essere sottoscritti entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 1° bimestre.
3. La Carta elettronica di pagamento SIA sarà inviata ai beneficiari da Poste Italiane a seguito della verifica dei requisiti e dopo che l'INPS avrà dato disposizioni di accredito. Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi convenzionati. Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che le spese, anziché essere addebitate al titolare della Carta, sono saldate direttamente dallo Stato.

Flusso di processo 'Sostegno all'inclusione attiva (SIA)' - Primo rilascio



D.C. Organizzazione

(*) Flusso rigetto domanda
(1) Verifica automatica dei requisiti


LEGENDA:



PROCEDURA/ARCHIVIO



Flusso di rigetto delle domande (SIA)



* Il Comune autonomamente potrà variare l'esito in procedura

D.C. Organizzazione

LEGENDA:



PEC



PROCEDURA/ARCHIVIO



DATA BASE

(1) Rinvio alla fase di verifica automatica dei requisiti (cfr. flusso primo rilascio)



Unione europea
Fondo sociale europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Linee guida per l'attuazione del SIA.

***Approvate in Conferenza Unificata
l'11 febbraio 2016***

Sintesi

La Legge di stabilità 2016 istituisce il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale che andrà a finanziare il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) è una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta che prevede l'integrazione di un sostegno economico (parte passiva sostenuta con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento per l'inclusione attiva dei soggetti beneficiari (parte attiva sostenuta da fondi europei).

Il SIA nasce dalla sperimentazione della Nuova Carta Acquisti (avviata nel 2013 in 12 comuni) e prevede l'erogazione di un sussidio economico alle **famiglie con minori in condizioni di povertà** parallelamente all'adesione ad un **progetto di attivazione sociale e lavorativa**. Per accedere al SIA è quindi necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo familiare e la costruzione di un patto con i servizi.

Tale patto implica, da parte dei servizi, una **presa in carico** nell'ottica del miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l'uscita dalla povertà. La presa in carico richiede la messa in atto di **interventi personalizzati** di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali e di interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio. A tal fine sono fondamentali: la costituzione di equipe multidisciplinari, l'attivazione di una rete integrata di interventi, la definizione di un progetto condiviso con le persone interessate. Dal punto di vista della famiglia il patto rappresenta una condizionalità per continuare a beneficiare del sussidio economico.

Il rafforzamento del sistema dei servizi

La normativa relativa al SIA pone in capo ai **Comuni** (o agli **Ambiti territoriali**) la predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario della misura, del **progetto personalizzato** per il superamento della condizione di povertà, il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale. A tal fine richiede che ogni Comune attivi un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche:

- ◆ Servizi di Segretariato sociale per l'accesso
- ◆ Servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni e la presa in carico
- ◆ Equipe multidisciplinari (EM)
- ◆ Accordi territoriali con servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, e altri soggetti privati, in particolare non profit.

L'accesso alla misura attraverso la definizione di progetti personalizzati

I progetti personalizzati sono definiti attraverso le seguenti fasi:

- 1. Preassessment (pre-analisi)** orienta gli operatori e le famiglie nella decisione sul percorso da svolgere per la definizione del progetto e determina la composizione dell'EM che dovrà accompagnare e attuare il progetto. Verrà definito lo strumento di Preassessment (guida che orienti l'osservazione degli operatori) che inquadri: le informazioni sul nucleo familiare, i fattori di vulnerabilità dei singoli componenti e del nucleo nel suo complesso, le risorse della famiglia, i servizi attivi per il nucleo familiare, la storia familiare e una valutazione complessiva.

2. Equipe Multidisciplinare	ogni progetto è seguito da una EM. Orientativamente è costituita da un assistente sociale e un operatore dei servizi per l'impiego. Il preassessment può richiedere il coinvolgimento di altre figure professionali quali: operatore sociale, operatore dei servizi socio sanitari specialistici, operatore per la tutela della salute, operatore per l'istruzione e la formazione, altri soggetti privati, in particolare non profit.
3. Assessment (Quadro di analisi)	identificazione dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia funzionale alla definizione del progetto personalizzato. Necessaria una strumentazione flessibile per un processo continuo di valutazione dei bisogni del nucleo familiare. Tre le dimensioni rilevanti: i bisogni della famiglia e dei suoi componenti (reddito, salute, istruzione, casa, sviluppo affettivo e comportamentale, identità, rappresentazione sociale), le risorse che possono essere attivate (capacità/potenzialità e fattori di vulnerabilità in termini di occupabilità, capacità di prendersi cura di sé e della famiglia) e i fattori ambientali che possono sostenere questo percorso (rete familiare, reti sociali, disponibilità/accessibilità dei servizi, servizi attivati).
4. Progettazione	il programma personalizzato di interventi individua l'insieme delle azioni finalizzate al superamento della condizione di povertà, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale dei componenti del nucleo familiare beneficiario. Elaborato in coerenza con i bisogni individuati, il programma prevede anche gli impegni che il nucleo familiare è tenuto ad assumere. La progettazione degli interventi deve sviluppare i seguenti elementi: obiettivi e risultati che si intende raggiungere, interventi e condizionalità.
5. Interventi	le EM attivano, con i progetti di presa in carico, un sistema coordinato di interventi e servizi per l'inclusione attiva quali: inserimento al lavoro (orientamento, formazione, misure di attivazione lavorativa, misure di sostegno all'instaurazione di rapporti di lavoro, inserimento in cooperative sociali, supporto alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale), assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio del SIA, sostegno all'alloggio.
6. Governance	l'implementazione del SIA prevede la definizione di una struttura gestione e di governance complessa, con molteplici attori con competenze e funzioni diverse. Il "Tavolo dei responsabili della programmazione sociale" è finalizzato a coordinare le politiche sociali attivate ai diversi livelli di governo organizzando un programma multilivello e multisettoriale. Ciò è reso necessario anche dall'articolazione delle fonti di finanziamento del SIA: nazionali per la "componente passiva"; comunitarie (con cofinanziamento nazionale) per la "componente attiva", ovvero il rafforzamento dei servizi e degli interventi di inclusione attiva, cui si aggiungono le risorse del Programma operativo FEAD (Fondi di aiuti europei agli indigenti) per il materiale scolastico ai minori delle famiglie beneficiarie dei SIA; regionali di derivazione istituzionale e/o comunitaria (bilancio regionale, fonti FSE dei PO regionali).

Le risorse che il PON dedica ai progetti di supporto ai servizi e alle misure di attivazione del SIA sono ripartite tra gli Ambiti Territoriali in proporzione ai destinatari del sostegno economico e considerando le tipologie di regioni (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate). Le risorse verranno messe a disposizione degli AT per l'attuazione di progetti conformi a queste linee guida attraverso l'emanazione di avvisi non competitivi.

Le **Regioni** potranno decidere di finanziare con risorse proprie l'estensione della platea dei destinatari del beneficio, ovvero un maggior importo del beneficio stesso. L'integrazione andrà definita nell'ambito di appositi protocolli d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'attuazione del SIA nei territori di ciascuna regione deve coordinarsi con gli altri interventi regionali di contrasto alla povertà e con il sistema regionale di programmazione dei servizi sociali e socio sanitari e degli interventi di formazione e attivazione nel mercato del lavoro. Vista l'eterogeneità territoriale, verranno stipulati **accordi bilaterali (protocolli) di intesa** tra il MLPS e le singole Regioni. Verranno inoltre istituite, a valere sulle risorse del PON, delle **task force regionali** con il compito di supportare gli AT nell'attuazione degli interventi.

Le Regioni dovranno promuovere, se non fossero già previsti, raccordi inter-istituzionali e inter-professionali necessari alla collaborazione tra sistema sociale, del lavoro, sanitario, dell'istruzione/formazione nonché tra servizi del pubblico e del privato sociale.

Attori coinvolti nella governance

- ◆ **Ministero del lavoro e delle politiche sociali:** accordi e protocolli di intesa, modalità operative e interventi finanziati attraverso il PON Inclusion, valutazione della sperimentazione.
- ◆ **Tavolo dei responsabili della programmazione sociale:** coordinamento dei responsabili regionali della programmazione sociale nonché supporto al processo di definizione e strutturazione della governance del programma.
- ◆ **INPS:** soggetto attuatore della misura (modulistica e flussi informativi, controllo ed erogazione del beneficio economico, monitoraggio e valutazione, trattamento dei dati).
- ◆ **Poste Italiane SpA:** soggetto gestore del SIA (rilascio delle carte acquisti e accreditamento del beneficio).
- ◆ **Task force regionali:** supporto tecnico-operativo degli Ambiti Territoriali (assistenza tecnico gestionale e assistenza settoriale).
- ◆ **Regioni e Province autonome:** attuazione del SIA (disciplinano le modalità con cui i Comuni svolgono i compiti relativi alla concessione del SIA, favoriscono l'implementazione del programma sostenendo il raccordo inter-istituzionale).
- ◆ **Ambito territoriale:** coordinamento dell'attuazione della misura sul territorio di competenza (coordinamento per l'erogazione del beneficio economico, attuazione dei progetti di rafforzamento dei servizi e degli interventi di inclusione attiva).
- ◆ **Comune:** raccolta delle domande dei cittadini, predisposizione dei progetti di presa in carico, monitoraggio e valutazione.
- ◆ **Equipe Multidisciplinare:** realizzazione di ogni progetto di intervento delle famiglie beneficiarie.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Generale

Roma, 19/07/2016

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 133

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: *Avvio del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA). Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (allegato).*

1. Premessa

Il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata.

Il sussidio è subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

Il decreto affida ai Comuni la gestione operativa delle domande ed il relativo accoglimento/diniego, mentre l'Istituto è chiamato ad effettuare i controlli delle posizioni dei soggetti richiedenti per verificare il possesso dei requisiti richiesti.

I cittadini interessati saranno infatti tenuti a presentare la domanda direttamente al proprio Comune di appartenenza che, successivamente, provvederà ad inoltrarle all'Inps, ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal decreto (ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa ecc.) e della conseguente disposizione dei benefici economici, che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata.

2. Quadro normativo di riferimento

L'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), al comma 386 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo, al fine di garantire l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; nel successivo comma 387, lettera a) è stata individuata come priorità del Piano l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà.

Il nuovo intervento estende a livello nazionale, con alcune peculiarità, la *Carta acquisti* sperimentale di cui all'art. 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, attuata in via sperimentale nei 12 Comuni italiani con più di 250.000 abitanti (vedi msg. Hermes n. 3475/2014). Infatti, l'ambito di operatività del SIA prevede il coinvolgimento diretto di tutti gli oltre 8.000 Comuni italiani.

Nelle more dell'adozione del menzionato Piano, per procedere nel corso del corrente anno all'avvio dell'intervento su tutto il territorio nazionale, il Decreto 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, ha disciplinato l'attivazione del nuovo servizio, fissandone le linee guida nonché i rinnovati criteri e le procedure operative.

3. Le Amministrazioni coinvolte

I principali attori coinvolti nel SIA sono:

- il Comune, che riceve le domande da parte dei cittadini, effettua le verifiche anagrafiche sui richiedenti, comunica all'Inps le richieste di beneficio, controlla il rispetto dei progetti personalizzati;
- il "Soggetto attuatore" (l'Istituto), che riceve le domande dai Comuni ed effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti di natura socio-economica richiesti dalla legge;
- il "Gestore del servizio", che assicura la distribuzione e la gestione delle carte prepagate, provvedendo all'accredito periodico degli importi dovuti.

Al fine di gestire in modo ottimale il canale informativo tra Inps e Comuni – con particolare riguardo alle posizioni dei soggetti che chiederanno un riesame delle domande respinte – è stato previsto un apposito flusso di lavoro che sarà illustrato in dettaglio alle strutture dell'Istituto in un successivo messaggio operativo.

4. Requisiti (articolo 4, Decreto 26 maggio 2016)

Il richiedente (componente del nucleo familiare), al momento della domanda e per l'intera durata dell'erogazione del beneficio, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, il cui **accertamento spetterà al Comune** interessato:

- a) essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) essere residente in Italia da almeno due anni (al momento della presentazione della domanda).

Sempre a carico del Comune è la verifica che nessun componente il nucleo risulti in possesso di:

- a) autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta;
- b) autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei 3 anni precedenti la richiesta.

I nuclei familiari beneficiari, al momento della domanda e per l'intera durata dell'erogazione del beneficio, devono essere in possesso delle seguenti tipologie di requisiti, il cui **accertamento spetterà all'Inps**:

1. composizione del nucleo familiare – (con almeno uno dei seguenti requisiti):

- a. presenza di un componente di età minore di 18 anni;
- b. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- c. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;

2. condizione economica:

- a. ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
- b. altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni non devono essere superiori a 600 euro mensili;
- c. nessun componente il nucleo deve risultare titolare di:

- prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
- assegno di disoccupazione (ASDI);
- altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- carta acquisti sperimentale.

5. Valutazione multidimensionale del bisogno

Si tratta di un indicatore riferito alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, il cui valore deve essere superiore o uguale a 45, secondo i criteri di seguito riportati:

a. carichi familiari: valore massimo 65 punti, così attribuiti:

- nucleo familiare (come risultante nella DSU) con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti, elevati a 20 nel caso di tre figli e 25 nel caso di quattro o più figli;
- nucleo familiare (come risultante nella DSU) in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;
- nucleo familiare (come risultante nella DSU) composto esclusivamente da genitore solo e figli minorenni: 25 punti;
- nucleo familiare (come risultante nella DSU) con uno o più componenti in condizione di accertata disabilità grave: 5 punti;
- nucleo familiare (come risultante nella DSU) con uno o più componenti in condizione di accertata non autosufficienza: 10 punti;

b. condizione economica, valore massimo 25 punti (al valore massimo di 25 punti si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120);

c. condizione lavorativa, valore massimo 10 punti, così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione.

6. Benefici concessi

Il SIA è quindi articolato in un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni economiche di estremo disagio ed è subordinato all'adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa proposto dal Comune di residenza.

Il beneficio economico viene concesso, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario, secondo la seguente ripartizione:

NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO MENSILE (€)
1 membro	80
2 membri	160
3 membri	240
4 membri	320
5 o più membri	400

La platea dei beneficiari viene determinata sulla base delle risorse stanziare a livello regionale, ripartite in proporzione alla quota di popolazione in condizione di maggior bisogno residente nella Regione stessa che, per l'anno 2016, è stato così distribuito:

REGIONE	A*	B**	C***	Quota regionale****	Risorse per i residenti in ciascuna regione / Provincia autonoma
PIEMONTE	6,1%	3,3%	4,6%	5%	37.664.425
VALLE D'AOSTA	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	1.222.246
LIGURIA	2,2%	2%	1,9%	2,1%	15.429.974
LOMBARDIA	13,7%	12,1%	8,7%	12,1%	90.508.818
PROV. AUT. BOLZANO	0,7%	0,2%	0,3%	0,5%	3.647.971
PROV. AUT. TRENTO	0,7%	0,3%	0,5%	0,6%	4.219.057
VENETO	6,8%	2,7%	4,2%	5,1%	38.331.581
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,7%	1,1%	1,1%	1,4%	10.288.053
EMILIA ROMAGNA	6,1%	4,5%	3,5%	5,1%	37.886.271
TOSCANA	4,9%	3,4%	4,6%	4,5%	33.417.110
UMBRIA	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	8.238.802
MARCHE	2%	2%	1,8%	2%	14.681.423
LAZIO	7,7%	6,3%	8%	7,4%	55.731.052
ABRUZZO	2,9%	1,5%	2%	2,4%	17.628.052
MOLISE	0,7%	0,5%	0,7%	0,6%	4.794.813
CAMPANIA	12,9%	15,7%	18,4%	15%	112.457.965
PUGLIA	9%	14,4%	9,5%	10,5%	78.679.621
BASILICATA	1,3%	1,5%	1,5%	1,4%	10.415.115
CALABRIA	4,4%	4,9%	5,7%	4,8%	36.197.303
SICILIA	11,2%	19,9%	17,5%	15%	112.236.879
SARDEGNA	3,7%	2,6%	4,1%	3,5%	26.328.469
TOTALE	100%	100%	100%	100%	750.000.000

* *Quota di popolazione in povertà assoluta (media 2012-2014).*

** *Quota di popolazione in condizione di grave deprivazione materiale (media 2012-2014).*

*** *Quota di popolazione in famiglie con intensità lavorativa molto bassa (media 2012-2014).*

**** $(0,5 \times A) + (0,25 \times B) + (0,25 \times C)$.

Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il Fondo nazionale destinato al SIA, al fine di incrementare il beneficio concesso e/o ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettività dei requisiti necessari per l'accesso (art. 2, comma 4).

7. Progetti personalizzati di presa in carico

Elemento essenziale del nuovo strumento di lotta alla povertà è, oltre all'erogazione del sussidio economico, l'attivazione di interventi tesi al miglioramento del benessere complessivo e alla riconquista dell'autonomia del nucleo familiare.

A tale scopo il decreto affida ai Comuni la predisposizione di progetti personalizzati per la presa in carico dei soggetti interessati e finalizzati al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo le linee guida di cui all'accordo in Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Città e Autonomie locali) dell'11 febbraio 2016.

I progetti saranno realizzati tramite i servizi sociali e in sinergia con i centri per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con i soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà.

I requisiti per l'accesso sono dettagliati nel Decreto 26 maggio 2016 allegato.

I progetti saranno finalizzati principalmente alla ricerca attiva di lavoro, per mezzo di interventi quali tirocini, borse-lavoro, formazione e potranno prevedere anche percorsi attivi nella cura dei figli (scuola, salute, ecc.).

L'adesione e la partecipazione al progetto rappresenterà una condizione necessaria al godimento del beneficio.

8. Ulteriori precisazioni

Per la gestione del SIA, come già precisato e sulla scorta dell'esperienza maturata nella sperimentazione nei 12 maggiori Comuni, si è resa necessaria la previsione di un flusso di lavoro in grado di gestire le relazioni con l'utenza e, in particolare, le richieste di chiarimento da parte di cittadini e Comuni.

Ciò posto, l'utente che riceverà una reiezione della domanda per mancato possesso dei requisiti richiesti, potrà recarsi direttamente presso il proprio Comune (quello a cui ha presentato la domanda e dal quale ha ricevuto la comunicazione di rigetto/accoglimento) per chiedere informazioni e presentare, eventualmente, una richiesta di riesame.

Il Comune interpellato, laddove non sia in grado di fornire una risposta alle richieste di chiarimenti dei cittadini, potrà inviare una richiesta di ulteriore approfondimento alla Direzione provinciale o alle Strutture Inps individuate e competenti territorialmente, utilizzando *obbligatoriamente* il canale PEC.

Nel caso in cui l'utente decida, invece, di rivolgersi direttamente all'Inps, il primo canale di accesso sarà rappresentato dal Contact Center Multicanale (CCM), o in alternativa dal canale Web "Inps Risponde".

Considerate le caratteristiche dei cittadini che richiederanno i benefici del SIA, saranno valutati ulteriori canali per rispondere ai bisogni informativi dell'utenza.

Le domande potranno essere presentate ai Comuni dopo 45 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, quindi a partire dal prossimo 2 settembre.

I Comuni, infine, potranno iniziare a trasmettere le richieste, in ordine cronologico, entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il Direttore Generale

Cioffi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Assistenza e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Formazione

Roma, 05-08-2016

Messaggio n. 3322

Allegati n.3

OGGETTO: Sostegno all'inclusione attiva (SIA) - Rettifica messaggio n. 3275 del 2 agosto 2016 – Istruzioni operative.

Con riferimento al messaggio n.3275 del 2 agosto scorso, avente ad oggetto "Sostegno all'inclusione attiva (SIA). Modulo di domanda e flusso informatico", con il quale sono stati resi disponibili il modulo di domanda ed il tracciato informatico per l'invio delle domande SIA da parte dei Comuni, si informa che l'Istituto, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha provveduto ad apportare alcune integrazioni al modulo citato.

In particolare, il Quadro H ("Condizioni necessarie per godere del beneficio") è stato integrato con la presa d'atto, da parte del richiedente il beneficio, della necessità di:

- presentare nuova dichiarazione ISEE, entro il termine di due mesi, in caso di nascita o decesso di un componente - da parte del richiedente medesimo;
- inviare il reddito annuo previsto, entro il termine di trenta giorni, in caso di variazione della situazione lavorativa - da parte del componente il nucleo familiare di cui sia variata la condizione lavorativa.

Il modulo di domanda, con le integrazioni apportate, viene allegato al presente messaggio e

sostituisce quello precedentemente inviato.

Come già indicato nel citato messaggio n. 3275, il modulo di domanda potrà essere ritirato dagli interessati presso il Comune di residenza e sarà altresì scaricabile dal portale dell'Istituto e dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si fa seguito, inoltre, alla circolare n. 133 del 19/07/2016, con la quale sono stati resi noti i principali aspetti normativi legati all'attivazione del nuovo strumento di contrasto alla povertà denominato Sostegno all'inclusione attiva, per illustrare il flusso di lavoro relativo alla gestione del nuovo servizio disciplinato dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18 luglio 2016).

La gestione operativa delle domande ed il relativo accoglimento/diniego è assegnata ai Comuni, mentre l'Istituto è chiamato ad effettuare i controlli delle posizioni dei soggetti richiedenti per verificare il possesso dei requisiti richiesti, trasmettendo i relativi flussi informativi sia al Comune sia al Gestore del Servizio per la gestione integrata delle carte.

I cittadini interessati, infatti, presentano la domanda direttamente al proprio Comune di appartenenza che, successivamente, provvederà ad inoltrarla all'INPS, ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal decreto (ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa) necessarie per la disposizione dei benefici economici, ove spettanti, che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una carta precaricata.

Come indicato nell'Allegato A – Flusso SIA Primo rilascio – si evidenzia che tutta la fase di verifica del possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dal decreto, sarà eseguita, centralmente, dalle procedure informatiche in modalità automatica, sulla base delle informazioni in quel momento presenti nei database.

E' stato, inoltre, predisposto un flusso di lavoro in grado di gestire i possibili ritorni da parte dell'utenza e le richieste di chiarimento da parte di cittadini e Comuni, con particolare riferimento ai soggetti ai quali verrà comunicata la reiezione della domanda.

La gestione delle richieste di chiarimenti da parte dei cittadini e Comuni, in merito alle verifiche già effettuate, è a carico delle Strutture territoriali INPS così come indicato nell'Allegato A - Flusso SIA rigetto domanda, dal momento che il SIA viene esteso a tutti i Comuni d'Italia.

Tale fase di lavorazione sarà gestita a livello di Direzione provinciale e Filiale di coordinamento, fatta salva la possibilità da parte dei Direttori regionali di disporre una ulteriore articolazione (Agenzia complessa/Agenzia territoriale) in base alle specificità del territorio di rispettiva competenza, tenendo conto, in modo particolare, dell'esigenza di garantire un presidio di maggiore prossimità all'utenza.

Si rappresenta, a tale proposito, che sarà cura delle Direzioni regionali, previa contestuale informazione a tutti i comuni di relativa competenza, comunicare e aggiornare l'elenco delle altre Strutture individuate per la gestione del SIA alle Direzioni centrali Assistenza e Invalidità civile, Sistemi informativi e tecnologici e Organizzazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, utilizzando le seguenti caselle istituzionali di posta elettronica:

- DC.AssistenzaInvaliditaCivile@inps.it;
- AgendaAppuntamenti@inps.it;
- DCOrg@inps.it.

L'utente che riceverà una reiezione della domanda per mancato possesso dei requisiti richiesti, potrà recarsi direttamente presso il proprio Comune (quello a cui ha presentato la domanda e dal quale ha ricevuto la comunicazione di rigetto/accoglimento) per chiedere informazioni e

presentare, eventualmente, una richiesta di riesame.

Il Comune interpellato nel caso in cui sia in grado di esaminare autonomamente le richieste di riesame pervenute, potrà variare l'esito presente in procedura e automaticamente le domande rientreranno nel flusso delle accolte. Nel caso in cui, al contrario, non sia in grado di fornire una risposta al cittadino, potrà inviare una richiesta di ulteriore approfondimento alla Direzione provinciale o alle Strutture INPS individuate e competenti territorialmente, utilizzando obbligatoriamente la posta elettronica certificata (canale PEC).

Le Strutture dovranno assicurare un tempestivo riscontro ed inoltrare la relativa risposta al Comune interessato, utilizzando lo stesso canale (PEC) al fine di garantire il conseguente e continuo aggiornamento della posizione del richiedente.

Nel caso in cui l'utente decida, invece, di rivolgersi direttamente all'INPS, potrà rivolgersi al Contact Center Multicanale (CCM) o, in alternativa, potrà utilizzare il servizio Web "Inps Risponde" disponibile sul sito www.inps.it.

A tal fine, gli operatori del CCM riceveranno le necessarie informazioni e abilitazioni procedurali per poter garantire una risposta al cittadino in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla legge e agli eventuali motivi di esclusione dal beneficio.

Qualora non fosse possibile soddisfare la richiesta dell'utente attraverso i canali indicati (Contact Center Multicanale/Inps Risponde) l'operatore del CCM, verificati i motivi della reiezione, aprirà una Linea Inps utilizzando la seguente tripletta di nuova istituzione:

SERVIZI COLLEGATI A REQUISITI SOCIO SANITARI >> ASSISTENZA >> SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA

La domanda sarà, pertanto, presa in carico dal funzionario competente che dovrà fornire una risposta esaustiva entro 48 ore dalla ricezione della Linea Inps, come da disposizioni vigenti.

Nelle fattispecie di particolare complessità, l'operatore di CCM potrà fissare, per l'utente, un appuntamento, tramite la procedura Agenda Appuntamenti, presso la Direzione provinciale/Filiale di coordinamento o altra Struttura competente individuata per l'erogazione del servizio.

In entrambi i casi (Linea INPS – Agenda Appuntamenti), laddove in esito all'istruttoria si riscontrerà l'avvenuto perfezionamento dei requisiti in precedenza mancanti, la Struttura INPS procederà ad effettuare le necessarie attività (es. ricostituzione di pensione, cessazione dal lavoro, ecc.), al fine di consentire al sistema informatico di rielaborare le informazioni, ridefinire la posizione del soggetto e, quindi, il definitivo accoglimento della domanda di accesso ai benefici del SIA.

Diversamente, qualora i motivi dell'esclusione trovino conferma in esito ai controlli effettuati, il processo si intenderà concluso.

Tutto ciò premesso si rappresenta che i referenti regionali dell'invalidità civile e i referenti regionali del GAI sono chiamati ad assicurare il necessario supporto per la realizzazione delle attività di competenza dell'Istituto.

Inoltre, agli stessi spetterà il compito di monitorare le esigenze e le eventuali criticità emerse sul territorio, al fine di valutare l'opportunità di eventuali richieste di modifiche del flusso di processo e/o alla gestione delle attività.

Eventuali criticità di natura amministrativa o informatica potranno essere segnalate dalle sedi territoriali ai referenti regionali, rispettivamente, dell'invalidità civile e dei Gruppi di Assistenza Informatica (GAI). Qualora i referenti regionali non siano in grado di fornire una risposta,

potranno segnalare la problematica alla casella di posta elettronica Sia.DirezioneGenerale@inps.it, presidiata dalle Direzioni centrali Assistenza e Invalidità civile, Organizzazione e Sistemi informativi e tecnologici.

L'impatto di tutte le attività sopra descritte sulla rilevazione della produzione sarà interamente assorbito per mezzo dei codici modello già presenti in Catalogo prodotti (Linea INPS, Agenda appuntamenti e Gestione PEC). Resta peraltro inteso che in Verifica Web saranno valorizzate tutte le lavorazioni di prodotti originate in sede di gestione dell'attività SIA.

Con l'obiettivo di presentare le caratteristiche e le finalità del nuovo servizio (aspetti salienti sia normativi che procedurali) nonché illustrare le principali fasi del flusso di lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti a carico delle sedi, è previsto lo svolgimento di una formazione nazionale nel corso del mese di settembre, di cui verrà data comunicazione con apposito messaggio. L'iniziativa seguirà i due eventi realizzati in modalità videoconferenza nei giorni 20 e 22 luglio con cui, rispettivamente, sono stati presentati il nuovo strumento di contrasto alla povertà e fornite le prime indicazioni di carattere operativo.

Si invitano le sedi in indirizzo ad assicurare, con le consuete modalità, la diffusione del presente messaggio.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Damato

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- VISTO** l'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che disciplina le modalità attuative del Programma Carta Acquisti;
- VISTO** l'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei Comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, e il comma 2, che affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri di identificazione dei

beneficiari per il tramite dei Comuni; l'ammontare della disponibilità sulle singole Carte Acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalità con cui i Comuni adottano la Carta Acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione;

VISTO il decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, che specifica le modalità di attuazione della sperimentazione;

VISTO il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 recante *Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti* e, in particolare, l'articolo 3 che prevede, al comma 2, l'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti, a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione delle risorse di cui al precedente comma 2 al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328 del 2000, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito;

VISTO il decreto 24 dicembre 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, integrativo del decreto interministeriale 10 gennaio 2013;

VISTO il decreto 14 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della coesione territoriale, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2013;

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*;
- VISTO** l'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, al primo periodo, estende la Carta Acquisti di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- VISTO** l'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;
- VISTO** l'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilità di determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012;
- VISTO** l'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma Carta Acquisti di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione;
- VISTO** l'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quinto periodo, stabilisce che l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 76 del 2013;
- VISTO** l'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014–2016, ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

- VISTO** il decreto 16 dicembre 2014, n. 206, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente *Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*;
- VISTO** l'articolo 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede che il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*, e, in particolare, l'articolo 16 che ha istituito l'assegno di disoccupazione (ASDI);
- VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183* e, in particolare, il Capo II che disciplina principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro;
- VISTO** il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 2015, che specifica le modalità di attuazione dell'ASDI;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera b), in cui si quantificano in 80 milioni di euro le risorse che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta Acquisti nel biennio 2015-2016 in relazione al numero di beneficiari della Carta Acquisti ordinaria, si rendono disponibili all'estensione della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;
- RITENUTO** che, in esito alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00838, 00841 e 00842 del 2016, le risorse che si rendono disponibili all'estensione della citata sperimentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 debbano essere ridefinite, in via prudenziale, in un ammontare non superiore a 70,325 milioni di euro;
- VISTO** l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «*Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, lettera a),

individua come priorità del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;

VISTO l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante *Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva*;

CONSIDERATA la necessità di definire, ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, i rinnovati criteri e le procedure per l'avvio, nel 2016, su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà a valere anche sulle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013, e ritenuto, pertanto, opportuno di non perfezionare l'iter dei citati decreti interministeriali 14 febbraio 2014 e 22 dicembre 2015;

DECRETA:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a. «SIA»: la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del

- decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già denominata "sostegno per l'inclusione attiva" (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;
- b. «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - c. «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE è calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
 - d. «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
 - e. «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio;
 - f. «Carta SIA»: la Carta Acquisti, di cui all'articolo 60, del decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche caratteristiche definite dal presente decreto;
 - g. «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta della Carta SIA;
 - h. «Nucleo Familiare Beneficiario»: il nucleo familiare del Richiedente, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, selezionato quale beneficiario SIA;
 - i. «Titolare»: soggetto componente del Nucleo Familiare Beneficiario cui è intestata la Carta SIA;
 - j. «Persona con disabilità»: persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
 - k. «Bimestre»: ciascun bimestre solare che inizia il primo del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre;
 - l. «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
 - m. «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;
 - n. «Carta Acquisti ordinaria»: la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni;
 - o. «Soggetto Attuatore»: l'INPS;

- p. «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
- q. «Convenzione di gestione»: convenzione per la gestione del servizio integrato relativo alla Carta Acquisti di cui all'articolo 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge n. 112 del 2008, stipulata tra il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore del servizio.

Articolo 2

(Risorse)

1. Le risorse finalizzate all'avvio su tutto il territorio nazionale del SIA sono individuate nel Fondo Carta Acquisti per l'anno 2016 a valere sulle seguenti risorse:
 - a. le risorse di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, pari a 167 milioni di euro;
 - b. le risorse di cui all'articolo 1, comma 216, sesto periodo, della legge n. 147 del 2013, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014–2016;
 - c. le risorse, quantificate in 70,325 milioni di euro, che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta Acquisti nel biennio 2015-2016 ed in relazione al numero di beneficiari della Carta Acquisti ordinaria, si rendono disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013;
 - d. le risorse attribuite ai Comuni con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, di cui alla Tabella 1 del decreto interministeriale 10 gennaio 2013, che non risultino erogate al termine della sperimentazione, quantificate in non meno di 12,675 milioni di euro;
 - e. le risorse di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo povertà pari a 380 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite in maniera che ai residenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma siano attribuite Carte SIA per un valore complessivo di risorse proporzionale alla popolazione in condizione di maggior bisogno residente nella medesima Regione e Provincia autonoma, stimata secondo le modalità di cui al comma 3.
3. A ciascuna Regione e Provincia Autonoma è attribuita una quota di risorse come da Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della media ponderata dei seguenti indicatori:
 - a. quota di popolazione regionale in condizione di “povertà assoluta” sul totale della popolazione nazionale in tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a livello di ripartizione territoriale e calcolata come valore medio nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 50 per cento;

- b. quota di popolazione regionale in condizione di “grave deprivazione materiale” sul totale della popolazione nazionale in tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a livello regionale e calcolata come valore medio nell’ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 25 per cento;
 - c. quota di “persone che vivono in famiglie con intensità lavorativa molto bassa” sul totale della popolazione nazionale in tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a livello regionale e calcolata come valore medio nell’ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 25 per cento.
4. Le Regioni e le Province Autonome, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettività dei requisiti necessari per l’accesso al beneficio. Gli specifici usi in favore dei residenti nel territorio di competenza, a cui vincolare l’utilizzo delle risorse versate ad integrazione del Fondo Carta Acquisti, sono definiti con protocollo d’intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. I rapporti finanziari sono regolati con apposito atto tra l’amministrazione regionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Le disponibilità attuali e future destinate al SIA affluiscono nell’apposito conto corrente infruttifero n. 25052 presso la Tesoreria centrale dello Stato, di cui all’articolo 11, punto 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni. Dal citato conto corrente di tesoreria, le disponibilità per il SIA saranno trasferite sull’apposito conto corrente, acceso dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle Carte Acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto legge n. 112 del 2006, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l’erogazione del beneficio relativo al SIA.

Articolo 3

(Comuni e Ambiti territoriali)

1. I Comuni svolgono i seguenti compiti:
- a. ricevono le domande dei nuclei familiari richiedenti il beneficio;
 - b. comunicano al Soggetto Attuatore, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, le richieste di beneficio dei nuclei familiari che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4. La comunicazione delle richieste di cui al periodo precedente deve contenere il codice fiscale del Richiedente, in assenza del quale le richieste non saranno esaminate;

- c. ricevono dal Soggetto Attuatore, secondo le modalità di cui al comma 3, lettera b), l'elenco dei nuclei familiari che, in esito alle verifiche di competenza, risultano soddisfare i requisiti e per i quali il medesimo Soggetto Attuatore dispone il versamento del beneficio di cui all'articolo 5 a decorrere dal bimestre successivo a quello della richiesta.
- d. effettuano i controlli di competenza sul possesso dei requisiti. In particolare, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, effettuano i controlli anche prima della comunicazione delle richieste al Soggetto Attuatore, di cui alla lettera b), e comunque nei termini ivi indicati; in riferimento ai nuclei familiari successivamente identificati quali beneficiari verificano il possesso dei requisiti nelle modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, tenuto conto delle verifiche già effettuate dal Soggetto Attuatore;
- e. stabiliscono ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 4, e con le modalità ivi indicate, la revoca dal beneficio in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari. Possono altresì con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

2. I Comuni, coordinandosi a livello di Ambito territoriale, svolgono inoltre i seguenti compiti:

- a. predispongono in favore dei beneficiari un progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, con le caratteristiche di cui all'articolo 6. L'adesione al progetto rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio, ai sensi dell'articolo 7;
- b. ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera a), attivano un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche:
 - i. servizi di segretariato sociale per l'accesso;
 - ii. servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico;
 - iii. équipe multidisciplinare, con l'individuazione di un responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze di cui alla lettera c), per l'attuazione del progetto con riferimento ai singoli nuclei familiari;
 - iv. interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi, ove opportuno, servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all'articolo 5, sostegno all'alloggio;
- c. ai medesimi fini di cui alla lettera precedente, promuovono accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego,

tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti *non profit*;

3. I Comuni attivano flussi informativi, anche per il tramite di SGATE, secondo adeguate modalità telematiche predisposte dal Soggetto Attuatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel rispetto del provvedimento di cui all'articolo 10 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzati all'attuazione del SIA e alla sua integrazione con gli interventi di cui il Comune è titolare, ed in particolare:
 - a. inviano al Soggetto Attuatore, entro i termini di cui al comma 1, lettera b), le richieste di beneficio dei nuclei familiari, corredate della indicazione del codice fiscale del Richiedente e delle informazioni, non già incluse nella DSU, necessarie al fine della verifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3;
 - b. ricevono dal Soggetto Attuatore l'esito delle verifiche entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione da parte del Soggetto Attuatore del flusso informativo relativo alle richieste di beneficio;
 - c. inviano le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico, di cui all'articolo 6;
 - d. inviano le informazioni sulle politiche attivate nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione del SIA, nelle modalità previste all'articolo 6;
 - e. ricevono dal Soggetto Attuatore eventuali informazioni disponibili nei propri archivi inerenti i trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione nei confronti dei componenti i Nuclei Familiari Beneficiari;
 - f. inviano i nominativi dei titolari nei cui riguardi è stata disposta l'esclusione o la revoca dal beneficio;
 - g. con riferimento ai Comuni facenti parte del campione di Ambiti territoriali di cui all'articolo 9, comma 2, inviano i questionari somministrati ai Nuclei Familiari Beneficiari secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte dai Comuni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.

Articolo 4

(Beneficiari)

1. La richiesta del beneficio è presentata ai Comuni da un componente del nucleo familiare mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà predisposto dal Soggetto Attuatore entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il modello tiene conto delle informazioni già dichiarate con riferimento al nucleo familiare nella DSU utilizzata per l'accesso al beneficio.
2. Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
3. I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:

il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:

 - i. presenza di un componente di età minore di anni 18;
 - ii. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
 - iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto;
 - b) Requisiti concernenti la condizione economica:
 - i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal

Bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; le medesime comunicazioni sono effettuate all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE è aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria;

- ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili; la misura della soglia è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia è comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;
- iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di

cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti;

c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 45, attribuito in base alla scala di seguito specificata:

i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, così attribuito:

A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli;

B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;

C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;

D. nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;

ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, così attribuito:

al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120;

iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito:

nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

4. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b), punto ii), valgono le seguenti regole di computo:

a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

b) le mensilità aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore;

c) nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale, l'ammontare considerato è la metà dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;

- d) nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione;
 - e) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6.
5. Il Soggetto Attuatore accantona per ogni Nucleo Familiare Beneficiario un ammontare di risorse pari a dodici mensilità del beneficio, avuto riguardo alla modulazione del beneficio medesimo in base alla numerosità del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 5, comma 1. In caso di esaurimento delle risorse attribuite ad una regione e non accantonate e, al medesimo tempo, di presenza di rilevanti disponibilità di risorse non accantonate in altre regioni, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è rideterminato l'importo attribuito alle Regioni e Province autonome ai sensi dell'articolo 2, comma 3. In caso di esaurimento a livello nazionale delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e non accantonate, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dei criteri di accesso ovvero dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai periodi precedenti, l'acquisizione di nuove domande è sospesa. La rimodulazione dei criteri di accesso ovvero dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle richieste di beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
6. I Comuni possono con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio nel caso emerga il venire meno delle condizioni di bisogno che lo hanno motivato.

Articolo 5

(Beneficio concesso)

1. Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario, secondo le modalità di cui alla Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b), punto i), a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione e comunque in presenza di risorse non accantonate ai sensi dell'articolo 4, comma 5. E' corrispondentemente rideterminato l'ammontare delle risorse accantonate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 5.

2. Ai beneficiari del SIA è concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario di cui alla Tabella 2, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni accredito, ove non diversamente specificato, della compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei familiari con i requisiti di cui all'articolo 4, comma 3. Ferma restando la disponibilità di risorse attribuita alla Regione e Provincia autonoma, il beneficio è concesso per un periodo massimo di dodici mesi.
3. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui è erogato il SIA, i benefici connessi al programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al SIA medesimo. Analogamente è dedotto dal SIA l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. E' altresì dedotto dal SIA l'importo mensile dell'assegno di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.

Articolo 6

(I progetti personalizzati di presa in carico)

1. I Comuni, coordinandosi a livello di Ambito territoriale, predispongono un progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto è predisposto secondo le *Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva*, di cui all'accordo in Conferenza Unificata dell'11 febbraio 2016, ed è sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo Familiare Beneficiario entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre. Alla realizzazione dei progetti personalizzati i Comuni provvedono con risorse proprie, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. Le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. In riferimento all'avvio della presa in carico del Nucleo Familiare Beneficiario, le informazioni sul progetto devono essere inviate entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre e riguardare:
 - a. risorse umane e professionalità dedicate alla attuazione del progetto personalizzato di presa in carico;
 - b. valutazione dei bisogni;

- c. indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
 - d. modalità di attuazione della presa in carico indicando il tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale;
 - e. integrazione con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;
 - f. integrazione con interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti *non profit*.
3. In riferimento all'attuazione del progetto, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del sesto ed ultimo bimestre e riguardare:
- a. eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati in riferimento agli elementi di cui al comma 2, nonché all'articolo 7, comma 2;
 - b. indicazione dei servizi e interventi erogati nel periodo di riferimento;
 - c. indicazione delle integrazioni effettuate con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;
 - d. indicazione delle eventuali integrazioni effettuate con interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit;
 - e. valutazione sintetica sugli esiti della presa in carico, anche con riferimento alle condizionalità di cui all'articolo 7.
4. La mancata sottoscrizione del progetto personalizzato deve essere comunicata al Soggetto Attuatore entro lo stesso termine di cui al comma 1, al fine della sospensione dell'erogazione del beneficio, fatte salve le erogazioni già effettuate. L'invio delle informazioni di cui al comma 2, riferite a ciascuna Carta, costituisce condizione necessaria ai successivi accrediti. In assenza dell'invio delle informazioni, gli accrediti relativi ai bimestri successivi per le Carte interessate saranno sospesi.

Articolo 7

(Condizionalità)

1. Il progetto di presa in carico, di cui all'articolo 6, comma 1, è predisposto mediante la partecipazione dei componenti del nucleo familiare ed è dagli stessi sottoscritto per adesione. La mancata sottoscrizione del progetto è motivo di esclusione dal beneficio.
2. Il progetto richiede ai componenti il Nucleo Familiare Beneficiario l'impegno a svolgere specifiche attività, dettagliate nel progetto medesimo, nelle seguenti aree:

- a. frequenza di contatti con i competenti servizi del Comune responsabili del progetto; di norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell'ufficio; i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato;
 - b. atti di ricerca attiva di lavoro;
 - c. adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro;
 - d. frequenza e impegno scolastico;
 - e. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.
3. Con riferimento alle attività di cui al comma 2, lettere b) e c), il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio personalizzato stipulato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e, in caso si rendano opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego.
4. La reiterata violazione da parte dei componenti del nucleo familiare degli obblighi assunti ai sensi del comma 2, costituiscono motivo di esclusione dal beneficio. L'esclusione del beneficio conseguente a tali comportamenti, ovvero alla mancata sottoscrizione del progetto, ai sensi del comma 1, è resa esplicita all'atto della domanda, nonché nel progetto medesimo e viene adottata con provvedimento del Comune. In ogni caso, la mancata presentazione da parte dei componenti del nucleo familiare, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 2, lettera a), comporta la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio. In caso di seconda mancata presentazione non giustificata, la decurtazione è pari ad una mensilità. In caso di ulteriore mancata presentazione non giustificata, il nucleo familiare decade dalla fruizione del beneficio. Con riferimento alle attività di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 per i beneficiari dell'ASDI.

Articolo 8

(Modalità di consegna della Carta SLA)

1. Il Soggetto Attuatore, ricevute le richieste di beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), verifica la compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi, anche avvalendosi dei collegamenti con i Comuni coinvolti e l'Anagrafe tributaria. Successivamente alle verifiche, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di beneficio, il Soggetto Attuatore

comunica per via telematica ai Comuni l'elenco dei nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti e al Gestore del servizio la disponibilità da accreditare su ciascuna Carta, in applicazione dell'articolo 5. La disponibilità da accreditare è calcolata a decorrere dal bimestre successivo a quello di presentazione della richiesta.

2. Il Gestore del servizio, agendo in applicazione della Convenzione di gestione, sulla base delle disposizioni ricevute dal Soggetto Attuatore, distribuisce le Carte SIA ai titolari. Le Carte sono rilasciate con disponibilità finanziaria, relativa al primo bimestre, determinata in base alla numerosità del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Successivamente al rilascio delle Carte, il Gestore del servizio esegue gli accrediti periodici e invia comunicazioni ai titolari.
3. Il Soggetto Attuatore si riserva di procedere, anche successivamente all'accreditamento, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, nonché alla sospensione della disponibilità residua della Carta SIA e all'eventuale disattivazione della Carta nel caso di non conformità ai requisiti.
4. Il Soggetto Attuatore stabilisce altresì le modalità con cui i Comuni comunicano i provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4, comma 6, ovvero i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 4. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), le comunicazioni avvengono da parte dei competenti centri per l'impiego nelle modalità previste per i beneficiari dell'ASDI. La revoca è efficace a partire dal bimestre successivo a quello della data del provvedimento medesimo.

Articolo 9

(Valutazione)

1. Il SIA è oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità definite dall'articolo 9 del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è individuato un campione di Ambiti territoriali, corrispondente a non più del dieci per cento della popolazione coinvolta nella sperimentazione, in cui effettuare la somministrazione dei questionari di valutazione e in cui predisporre gruppi di controllo, individuati mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali, in deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, e fermo comunque restando quanto previsto all'articolo 11, comma 3, l'erogazione del beneficio può non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato, di cui all'articolo 6.

Articolo 10

(Trattamento e riservatezza dei dati personali; misure di sicurezza e responsabilità)

1. Le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti e trattati in attuazione del SIA coincidono con quelle adottate ai sensi dell'articolo 10 del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coincidono con quelle adottate ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le richieste di beneficio possono essere presentate a decorrere dai 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le Regioni e le Province Autonome, con riferimento ai Comuni e agli Ambiti territoriali di competenza, possono disciplinare nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente le modalità con cui i Comuni svolgono i compiti di cui all'articolo 3, tenuto conto dell'esercizio associato delle funzioni sociali a livello di Ambito territoriale.
3. In sede di prima applicazione, con riferimento alle richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti personalizzati di presa in carico possono riguardare una quota, comunque non inferiore al 50 per cento, dei Nuclei Familiari Beneficiari, in luogo della totalità dei nuclei familiari come previsto all'articolo 6, comma 1, ed essere predisposti entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre, in luogo dei sessanta giorni previsti al medesimo comma. L'invio delle informazioni per tali progetti può avvenire entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre, in luogo dei novanta giorni come previsto all'articolo 6, comma 2.
4. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i requisiti e le procedure per l'accesso al beneficio potranno essere rivisti in base al monitoraggio dei primi due bimestri di attuazione della Sperimentazione nelle modalità di cui al presente decreto.

6. Con uno o più provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono regolate eventuali ulteriori modalità operative e di dettaglio utili all'attuazione del SIA.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 maggio 2016

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

TABELLA 1

Ripartizione delle risorse disponibili

	Quota di popolazione in povertà assoluta (media 2012-14) (A)	Quota di popolazione in condizione di grave deprivazione materiale (media 2012-14) (B)	Quota di popolazione in famiglie con intensità lavorativa molto bassa (media 2012-14) (C)	Quota regionale (0,5*A+0,25*B+0,25*C)	Risorse per i residenti in ciascuna Regione / Provincia Autonoma
Piemonte	6,1%	3,3%	4,6%	5,0%	37.664.425
Valle d'Aosta	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	1.222.246
Liguria	2,2%	2,0%	1,9%	2,1%	15.424.974
Lombardia	13,7%	12,1%	8,7%	12,1%	90.508.818
P.A. di Bolzano / Bozen	0,7%	0,2%	0,3%	0,5%	3.647.971
P.A. di Trento	0,7%	0,3%	0,5%	0,6%	4.219.057
Veneto	6,8%	2,7%	4,2%	5,1%	38.331.581
Friuli-Venezia Giulia	1,7%	1,1%	1,1%	1,4%	10.288.053
Emilia-Romagna	6,1%	4,5%	3,5%	5,1%	37.886.271
Toscana	4,9%	3,4%	4,6%	4,5%	33.417.110
Umbria	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	8.238.802
Marche	2,0%	2,0%	1,8%	2,0%	14.681.423
Lazio	7,7%	6,3%	8,0%	7,4%	55.731.052
Abruzzo	2,9%	1,5%	2,0%	2,4%	17.628.052
Molise	0,7%	0,5%	0,7%	0,6%	4.794.813
Campania	12,9%	15,7%	18,4%	15,0%	112.457.965
Puglia	9,0%	14,4%	9,5%	10,5%	78.679.621
Basilicata	1,3%	1,5%	1,5%	1,4%	10.415.115
Calabria	4,4%	4,9%	5,7%	4,8%	36.197.303
Sicilia	11,2%	19,9%	17,5%	15,0%	112.236.879
Sardegna	3,7%	2,6%	4,1%	3,5%	26.328.469
TOTALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	750.000.000

TABELLA 2**Ammontare del beneficio mensile**

	Ammontare del beneficio mensile
1 membro	80
2 membri	160
3 membri	240
4 membri	320
5 o più membri	400